

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **248/1988** (ECLI:IT:COST:1988:248)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Camera di Consiglio del **25/11/1987**; Decisione del **24/02/1988**

Deposito del **03/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **09/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10509 10510**

Atti decisi:

N. 248

ORDINANZA 24 FEBBRAIO-3 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia Romagna notificato il 7 giugno 1986, depositato in Cancelleria il 13 giugno 1986, ed iscritto al n. 28 del Registro 1986, per conflitto di attribuzione derivante dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della Protezione civile n. 718/FPC/ZA dell'8 aprile 1986 (G.U. - serie generale - n. 83 del 10 aprile 1986), concernente "Misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Emilia Romagna ha promosso conflitto di attribuzione per l'annullamento degli artt. 1, 2, commi primo e secondo, e 4, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento per la Protezione civile n. 718/FPC/ZA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 1986;

Considerato che con sent. n. 201 del 1987 questa Corte ha dichiarato che non spettano allo Stato le attività previste dagli artt. 2 e 3 dell'ordinanza n. 718, che sono stati pertanto annullati, mentre spettano allo Stato le attività previste dagli artt. 1 e 4 della suddetta ordinanza;

Visti gli artt. 41 e 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 27, comma quarto, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato contro l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 718/FPC/ZA, nella parte già annullata con sent. n. 201 del 1987 della Corte costituzionale;

Dichiara la manifesta non spettanza alle regioni dei poteri previsti dagli artt. 1 e 4 dell'ordinanza suddetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.